

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVI

BARI, 23 MARZO 2005

N. 44

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 6

**“Attuazione dell’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni”.**

Pag. 4389

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 7

**“Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese”.**

Pag. 4394

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 8

**“Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva”.**

Pag. 4401

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 9

**“L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ingegneria finanziaria – attività commerciali”**

Pag. 4406

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 10

**“Delibera di G.R. n° 2089 del 29/12/2004 – L.R. n: 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo per le p.m.i.”**

Pag. 4411

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 11

**“Delibera di G.R. n° 2087 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 - Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per programmi integrati di agevolazioni da realizzare nell’ambito dei progetti integrati territoriali (PIT)”**

Pag. 4419

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 12

**“L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva – attività commerciali”**

Pag. 4425

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 13

**“L.R. 13/01 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di contributi per interventi finalizzati alla valorizzazione di beni individuati dall’ UNESCO, siti nel territorio regionale.”**

Pag. 4431

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005,  
n. 6

**“Attuazione dell’articolo 18 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 170 del 02/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

## EMANA

Il seguente Regolamento:

**ART. 18 COMMI 1-1BIS LEGGE 109/94  
E SUCCESSIVE MODIFICHE  
E INTEGRAZIONI**

**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1.1. – Oggetto del regolamento
- Art. 1.2. – Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3. – Costituzione e accantonamento dell’incentivo
- Art. 1.4. – Conferimento degli incarichi

**CAPO II – INCENTIVO**

- Art. 2.1. – Individuazione figure professionali
- Art. 2.2. – Ripartizione dell’incentivo

**CAPO III - RIPARTIZIONE DELL’INCEN-  
TIVO PER PROGETTAZIONE**

- Art. 3.1. – Ripartizione orizzontale
- Art. 3.2. – Prestazioni parziali
- Art. 3.3. – Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 3.4. – Termini per la liquidazione dell’incentivo

**CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE**

- Art. 4.1. – Prestazioni professionali specialistiche
- Art. 4.2. – Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 4.3. – Disposizioni per il personale dirigenziale
- Art. 4.4. – Entrata in vigore del regolamento

TABELLA DI RIPARTIZIONE DELL’ INCEN-  
TIVO PER IMPORTO DEI LAVORI SINO A euro  
200.000 E PER IMPORTO SUPERIORE A euro  
200.000

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1.1.  
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento,

di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione dell'incentivo di cui all'articolo 18, comma 1 e 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 1.2.**

##### **Definizione delle prestazioni**

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge citata.
3. Per criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, il livello del progetto definitivo e del progetto esecutivo, successivo a quello preliminare, può essere unico. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 del 1994, per lavori di importo non superiore a 200.000 euro.
4. Per piano di sicurezza si fa riferimento ai piani in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili di cui agli articoli 4, 5, 12 e 13 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 e successive modifiche.

#### **Art. 1.3.**

##### **Costituzione e accantonamento dell'incentivo**

1. Per i progetti di lavori pubblici l'incentivo è determinato nella misura dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) dell'importo posto a base della gara, al netto dell'I.V.A.. sino al 31 dicembre 2003. A far tempo dal 1° gennaio 2004 la misura percentuale di applicazione dell'incentivo è determinato nella misura del 2%, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni (CNPAIA, IRAP, etc.) a carico della Regione.
2. L'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, anche se in sede di appalto si verificano ribassi ovvero in sede di esecuzione si verificano

aumenti o diminuzioni dei lavori.

3. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo sono prelevate dallo stanziamento previsto per l'intervento, così come deliberato dall'Organo competente, ed accantonato tra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione", quale autonomo titolo di spesa.

#### **Art. 1.4.**

##### **Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi sono conferiti con atto del dirigente responsabile del Settore nel quale vengono indicati:
  - a) il responsabile unico del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici incaricati della redazione del Piano della Sicurezza;
  - c) il tecnico o i tecnici che, incaricati del progetto perché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 109/94, ne assumono la responsabilità professionale, firmando i relativi elaborati progettuali;
  - d) il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la redazione degli elaborati descrittivi del progetto, ne assumono la responsabilità professionale dell'esattezza delle rilevazioni;
  - e) il tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori;
  - f) il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la contabilizzazione dei lavori, ne assumono la responsabilità professionale dell'esattezza delle misurazioni;
  - g) il tecnico o i tecnici incaricati della collaudazione dei lavori;
  - h) il personale tecnico e non che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato.
2. Il personale tutto di cui al comma 2 potrà svolgere l'incarico conferito anche al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, senza alcuna retribuzione suppletiva.

## **CAPO II RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

**Art. 2.1.**  
**Individuazione**  
**delle figure professionali**

1. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione:
  - a) responsabile unico del procedimento;
  - b) collaboratori del responsabile del procedimento;
  - c) tecnico o i tecnici incaricati del progetto;
  - d) tecnico o i tecnici incaricati del Piano Sicurezza;
  - e) tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori;
  - f) coordinatore sicurezza;
  - g) direttore operativo;
  - h) ispettore di cantiere;
  - i) collaudo statico;
  - j) collaudo tecnico – amministrativo;
  - k) incaricato dei rilievi, accertamenti catastali, grafici;
  - l) incaricato per computi metrici;
  - m) incaricato per Capitolati Speciali;
  - n) incaricato per Elenco prezzi;
  - o) incaricato per bandi di gara e contratti;
  - p) il personale vario per dattilografia, fotocopiatura, collaborazione in genere.
2. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze maturate.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non espletate da parte dei dipendenti della Regione, bensì da personale esterno, costituiscono economia.

**Art. 2.2.**  
**Ripartizione dell'incentivo**

1. L'incentivo è attribuito alle figure professionali indicate nel precedente articolo 2.1 secondo il riparto riportato nella Tabella, allegata al presente Regolamento, distinto per importo dei lavori sino a euro 200.000 (somma che prevede il certificato di regolare esecuzione) e per importo dei lavori oltre euro 200.000 (somma che prevede l'atto di collaudo tecnico – amministrativo).

**CAPO III**  
**RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PARTE**  
**DELL' INCENTIVO**  
**PER PROGETTAZIONE**

**Art. 3.1.**  
**Ripartizione verticale**

- 1) La quota parte dell'incentivo relativa alla progettazione di un qualsiasi lavoro pubblico è così effettuata secondo i livelli eseguiti:
  - a) n. 3 livelli:
 

i) progetto preliminare	0,20%
ii) progetto definitivo	0,50%
iii) progetto esecutivo	0,30%
  - b) n. 2 livelli:
 

i) progetto preliminare	0,25%
ii) progetto definitivo + esecutivo	0,75%
- 2) La ripartizione della quota parte dell'incentivo relativa alla progettazione è determinata, mediante accordo dei partecipanti ovvero anche in presenza di interessati dissenzienti, dal responsabile unico del procedimento, secondo i criteri di professionalità e di imparzialità in relazione al grado del contributo individuale per il raggiungimento del risultato.

**Art. 3.2.**  
**Prestazioni parziali**

1. Qualora sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolare sull'1,5% (ovvero sul 2%) per cento diviene:
 

a) solo progetto preliminare	0,30;
b) solo progetto definitivo	0,70;
c) solo progetto esecutivo	0,70;
d) solo progetto definitivo ed esecutivo, in un unico livello	0,90.

**Art. 3.3.**  
**Incarichi collegiali con professionisti esterni**

1. Sono ammessi incarichi collegiali degli Uffici

Tecnici congiuntamente a professionisti esterni, regolarmente iscritti ai relativi Ordini professionali.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404, in caso di incarico collegiale, l'onorario del professionista esterno, da determinare ai sensi della legge n. 143/49, è ridotto alla metà.
3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni la quota parte relativa alla progettazione e/o alla direzione dei lavori viene ridotta:
  - a) incarico collegiale per la sola progettazione dal 35,0% al 20,0%;
  - b) incarico collegiale di sola direzione dei lavori dal 20,0% al 12,5%;
  - c) incarico collegiale di progettazione e direzione lavori dal 55,0% al 30,0%;
  - d) per altri incarichi collegiali va operata una riduzione del 50%.
4. Per effetto di quanto disciplinato dal comma 3, le ripartizioni di cui all'articolo 3.1 lettera a) e lettera b) vanno conseguentemente rapportate e raggugliate.

#### **Art. 3.4.**

##### **Termini per la liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione viene disposta dal dirigente responsabile del Settore, nei termini e modi delle vigenti norme regionali.
2. L'atto di liquidazione, che deve indicare distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva, viene trasmesso dal dirigente responsabile al Settore Ragioneria ed al Settore Personale.
3. Sono comunque oggetto di liquidazione le attività di progettazione, anche l'intervento non viene appaltato e/o eseguito.
4. Non sono oggetto di liquidazione le attività non espletate, i cui oneri finanziari divengono economia.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### **Art. 4.1.**

##### **Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
  - a) gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche;
  - b) i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici.

#### **Art. 4.2.**

##### **Oneri per la copertura assicurativa**

1. Sono a carico della Regione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti tutti incaricati.

#### **Art. 4.3.**

##### **Disposizioni per il personale dirigenziale**

1. Per il personale dirigenziale dovranno essere applicate le disposizioni del vigente C.C.N.L. di categoria.

#### **Art. 4.4.**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Al fine di evitare contenzioso e a fini anche di sanatoria, il regolamento trova efficacia a far data dal 1° gennaio 1998, fatte salve le interruzioni di termini per gli incarichi conferiti in data anteriore.

**TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1  
DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCC. MOD.**

1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Lavori sino a euro 200.000	Lavori oltre euro 200.000
a) Responsabile del procedimento	4,0%	4,0%
b) Collaboratori	1,0%	1,0%
sommano percentualmente	5,0%	5,0%
2) TECNICI CHE HANNO REDATTO IL PROGETTO	Lavori sino a euro 200.000	Lavori oltre euro 200.000
a) Progettista/i	22,0%	20,0%
b) Progettista sicurezza	3,0%	3,0%
c) Direttore dei lavori	29,0%	27,0%
d) Coordinatore Sicurezza	8,0%	8,0%
e) Direttore operativo	3,0%	3,0%
f) Ispettore di cantiere	2,0%	2,0%
g) Collaudo statico	2,0%	2,0%
h) Collaudo tecnico - amministrativo	=	4,0%
sommano percentualmente	69,0%	69,0%
3) COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE FIRMATARI	Lavori sino a euro 200.000	Lavori oltre euro 200.000
a) Rilievi, accertamenti catastali, grafici	6,0%	6,0%
b) Computi metrici	4,0%	5,0%
c) Capitolati Speciali	4,0%	4,0%
d) Elenco prezzi	4,0%	4,0%
sommano percentualmente	18,0%	19,0%
4) ALTRI COMPONENTI UFFICIO	Lavori sino a euro 200.000	Lavori oltre euro 200.000
a) Bandi di gara e contratti	5,0%	4,0%
b) Altro (dattilografia, fotocopiatura, etc.)	3,0%	3,0%
sommano percentualmente	8,0%	7,0%

I corrispettivi percentuali di ciascuna delle attività sopra elencate sono cumulabili tra loro, qualora le prestazioni corrispondenti vengano espletate dallo stesso soggetto

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*

**FITTO**



REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 7

**“Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ *emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 186 del - 2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della Regione Puglia, il presente Regolamento rende operativo il regime di aiuto regionale denominato “Sostegno agli investimenti in servizi reali alle Imprese”.

**Art. 1  
Oggetto e finalità**

Il rafforzamento ed il consolidamento del sistema imprenditoriale regionale e dei sistemi produttivi locali è uno degli obiettivi strategici fissati dalla Regione Puglia nel proprio piano di sviluppo,

obiettivo da raggiungere attraverso un insieme di azioni a sostegno degli investimenti, materiali ed immateriali, dell’accesso al credito, della diffusione di servizi reali qualificati ed altamente specializzati, della creazione di nuova impresa, in un’ottica di contemporanea crescita di efficienza e protezione dell’ambiente.

Nello specifico si intende stimolare la diffusione della domanda di servizi reali qualificati, da parte delle PMI, in relazione alle relative capacità di presidio dei processi di internazionalizzazione, di gestione delle tematiche ambientali e di e-business, al fine di rafforzare il posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali e del sistema imprenditoriale regionale, di fronte all’evoluzione del mercato globale.

**Art. 2  
Campo di applicazione  
e dotazione finanziaria**

Incentivare l’accesso ai servizi reali per le Piccole e Medie Imprese, in base alle modalità previste dalla normativa regionale di riferimento, ed in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, rispetto ai seguenti ambiti specifici di intervento:

- sistemi certificati di gestione ambientale ed etica;
- programmi d’internazionalizzazione e di marketing internazionale;
- applicazioni e-business.

Priorità deve essere assegnata all’incentivazione di domande espresse da raggruppamenti di imprese e da quelle che intendano realizzare un progetto coerente ed organico di internazionalizzazione.

Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal P.O.R. Puglia 2000/2006 asse IV Sistemi Locali di Sviluppo e dal Fondo Unico Regionale.

**Art. 3  
Tipologia di aiuto  
ed interventi ammissibili**

Possono essere finanziati interventi di consulenza specialistica per:



- l'adozione di sistemi certificati di gestione ambientale (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL) ;
- l'adozione di sistemi di certificazione etica e sociale (SA 8000);
- lo sviluppo di programmi di internazionalizzazione, attraverso progetti di collaborazione industriale con partner esteri (partnership, joint ventures, sfruttamento di brevetti e tecnologie etc.), funzionali al potenziamento della competitività del sistema di offerta aziendale all'estero, che prevedono indagini sul campo di prodotto/mercato, studi di pre-fattibilità e/o fattibilità, servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio;
- lo sviluppo e la realizzazione di programmi di marketing internazionale, finalizzati a garantire il presidio stabile dell'impresa nei mercati esteri, che prevedono indagini sul campo di prodotto/mercato, partecipazioni a fiere e/o eventi internazionali, progettazioni di iniziative coordinate di promozione e comunicazione, in particolare attraverso la creazione ed al lancio di marchi collettivi;
- lo sviluppo di servizi ed applicazioni di e-business, quali: consulenze specialistiche per lo sviluppo e la personalizzazione dell'applicazione, la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su rete telematiche (ad esempio: applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, etc.) e per l'integrazione di questa con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

#### **Art. 4**

##### **Soggetti beneficiari**

Piccole e Medie Imprese (PMI), in forma singola e associata in forma consortile, titolari di partita IVA, iscritte al registro delle imprese e appartenenti alle sezioni ISTAT '91: C, D, E \* ed F delle attività economiche e alle sezioni dei servizi di cui all'allegato 2 della circolare n° 234363 del 20/11/97, definite ai sensi della normativa comunitaria vigente ed ai sensi del D.M. 18/09/97 e 27/10/97 e D.M. 08/05/2000, nonché le imprese artigiane definite ai sensi della Legge n. 443/1985.

Le imprese devono avere sede operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia, censita regolarmente presso la CCIAA.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda presentazione della domanda o di fruizione del contributo, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Nel caso di consorzi, questi devono essere costituiti da PMI che soddisfino singolarmente le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento e che siano aggregate in un'ottica di filiera.

Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

---

\* Ad esclusione degli interventi per la produzione di energia eolica e da biomasse.

#### **Art. 5**

##### **Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistici, che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono compresi nelle spese di funzionamento dell'impresa, come, a titolo d'esempio, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

Sono escluse dall'ammissibilità al finanziamento interventi e spese che abbiano avuto inizio prima della richiesta di agevolazione.

La prestazione di consulenza dev'essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nel settore specifico di intervento, appartenenti al soggetto giuridico esterno, indicato dal destinatario finale nella propria domanda di candidatura, il cui costo giornaliero non potrà superare i parametri massimi che verranno fissati nell'attuazione delle singole azioni.

Nel caso specifico di partecipazioni a fiere ed esposizioni, sono ammissibili, inoltre, i costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand, sempre nella misura massima del 50% dei costi effettivamente sostenuti. Tale

esenzione si applica esclusivamente alla prima partecipazione del soggetto beneficiario dell'aiuto ad una determinata fiera o esposizione.

**Art. 6**  
**Intensità d'aiuto**  
**e durata delle attività**

I costi effettivamente sostenuti per i servizi di consulenza connessi con la realizzazione degli interventi previsti nelle singole misure agevolative, sono finanziabili mediante contributo, in conto esercizio, nella misura del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

La durata delle attività ammesse a finanziamento dovrà essere specificata in ogni singolo bando e comunque non potrà essere superiore ai 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di ammissibilità al beneficio.

**Art. 7**  
**Modalità di ammissione**  
**all'agevolazione**

L'attuazione delle singole azioni agevolative potrà essere effettuata oltre che dalla Regione Puglia- Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, anche da soggetti attuatori esterni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo stesso, forniti dalla Regione Puglia Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI o dal soggetto attuatore.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia alle richieste devono essere allegati le informazioni antimafia.

Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
- b) l'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore .

**Art. 8**  
**Modalità Istruttoria**  
**di valutazione e selezione dei progetti**

La valutazione dei progetti deve essere effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno

L'attività istruttoria di valutazione e selezione delle candidature, sarà effettuata da parte del soggetto attuatore, secondo i tempi e periodicità che verranno fissati per ogni singola azione nel relativo bando, e sarà diretta a verificare:

- a) l'utilità del progetto per l'innovazione dell'azienda nel campo ambientale e/o di mercato in ambito internazionale e/o di processo attraverso tecnologie info-telematiche;
- b) la capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto;
- c) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione degli interventi.

La selezione delle candidature sarà basata su un meccanismo di premialità a cui potranno concorrere, a seconda della specifica azione agevolativa, i singoli indici:

***P1-Indice di certificazione ambientale ed etica***

Progetti che prevedono il raggiungimento ex novo della Certificazione Ambientale (Iso 14001, EMAS o Ecolabel) con priorità assegnabile a:

- Progetti presentati da imprese le cui attività sono soggette a **VIA (valutazione di impatto ambientale) obbligatoria** secondo quanto previsto dalla seconda quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
- Progetti presentati da imprese le cui attività sono soggette a **procedura di verifica di assoggettabilità a VIA** (valutazione di impatto ambientale) secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente .

Progetti che prevedono il raggiungimento ex novo della Certificazione Etica (SA 8000).

### ***P2 - Indice di internazionalizzazione di sistema***

Progetti che prevedono interventi organici e funzionali di internazionalizzazione e/o marketing internazionale, con priorità assegnabile a:

- Progetti che prevedono il lancio di nuovi marchi collettivi.
- Progetti di internazionalizzazione e/o marketing internazionale che prevedono l'aggregazione di imprese.
- Progetti relativi a programmi di internazionalizzazione e/o marketing internazionale in Aree Paese inserite nel Programma di Promozione Internazionale della Regione Puglia Assessorato Promozione Industriale.

### ***P3 - Indice di Innovazione Tecnologica***

Progetti che prevedono l'integrazione dell'infrastruttura tecnologica telematica con applicazioni di e-business con priorità, non esclusiva, verso :

- Integrazione con l'applicazione di Gestione del Magazzino.
- Integrazione con l'applicazione di Gestione Amministrazione.
- Integrazione con applicativi avanzati (es.: Customer Relationship Management, Business Intelligence).
- Integrazione con i partner commerciali (fornitori merci e/o Servizi Logistici).
- Progetti che prevedono sviluppi di siti internet di e-Commerce strutturati con
  - Motore di Ricerca interno.
  - Identificazione Utente.
  - Versioni del sito in almeno un'altra lingua, oltre l'italiano, con l'utilizzo di più valute.
  - Autenticazione dell'identità del sito, ovvero

autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito ovvero crittografia delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer).

### ***P4 - Indice di Premialità di Pari Opportunità***

Assegnabile se l'impresa è a "prevalente partecipazione femminile".

Le imprese a prevalente partecipazione femminile sono:

- a) le imprese individuali in cui il titolare sia una donna;
- b) le società di persone e le società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute;
- c) le società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote del capitale e costituiscono almeno i due terzi del totale dei componenti dell'organo di amministrazione).

Il requisito della partecipazione femminile nell'impresa deve sussistere al momento della presentazione della domanda ed essere mantenuto per un periodo di almeno 2 (due) anni a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, pena la revoca dell'agevolazione medesima.

### ***P5 - Indice di Capacità finanziaria***

La capacità finanziaria dell'impresa a realizzare il progetto potrà essere valutata, attraverso il calcolo degli indici riclassificati riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio che permettano di valutare la capacità economica e alla solidità finanziaria, del soggetto candidato al beneficio.

Nel caso di consorzi di imprese gli indici di capacità finanziaria devono essere calcolati per ogni singola impresa aderente al consorzio.

Nell'ambito dell'istruttoria di valutazione delle candidature, il soggetto attuatore provvederà alla verifica di congruità tecnico-economica degli interventi richiesti ad agevolazione, provvedendo alla convalida o alla rivalutazione economica degli stessi al fine dell'assegnazione del contributo.

Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 9**  
**Modalità di erogazione**  
**e di recupero del contributo**

Il contributo sarà corrisposto da parte della Regione Puglia-Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del soggetto attuatore.

Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/93, n.385, sullo stesso importo.

In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

**Art. 10**  
**Modifiche e variazioni**

Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

**Art. 11**  
**Modalità di rendicontazione**  
**e riconoscimento delle spese**

L'ammissibilità delle spese è disciplinata dalla

normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) n. 1260/99 (Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di applicazione e dal Reg. (CE) n. 448/2004 del 10/07/2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1685/2000 del 28.07.2000).

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione di consulenza specialistica, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, secondo gli schemi forniti dal soggetto attuatore, ove risulti, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;
- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rim-

borsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);

- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

### **Art. 12 Cumulo e revoche**

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.

I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5(cinque) anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;

- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali, di durata non superiore a 6 (sei) mesi;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

### **Art. 13 Modalità di controllo e monitoraggio**

Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

I controlli potranno essere effettuati oltre che dal soggetto attuatore, dai funzionari della Regione Puglia, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.

L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*



**Riferimenti normativi:**

- regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);
- regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese,
- comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;
- decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 28.12.2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale;
- legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto.

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 8

**“Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 187 del - 2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 della Regione Puglia, il presente Regolamento rende operativo il regime di aiuto regionale denominato “Ampliamento della base produttiva”.

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire l’obiettivo di creare le condi-

zioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva aumentando la competitività e la produttività delle filiere produttive, anche attraverso l’innovazione tecnologica, e favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale.

2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale per l’attivazione delle risorse finanziarie degli interventi finalizzati all’ampliamento della base produttiva per i settori delle attività manifatturiere, estrattive, delle costruzioni e dei servizi alle imprese previsti dal Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 – 2006.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive nei settori delle attività manifatturiere, estrattive, delle costruzioni e dei servizi alle imprese conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).
5. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.

**Art. 2  
(Dotazione finanziaria)**

1. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, “Sistemi locali di sviluppo”, e dal Fondo Unico Regionale.



**Art. 3**  
**(Condizioni e modalità di accesso)**

1. Ai fini dell'attuazione del regime d'aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria

**Art. 4**  
**(Soggetti beneficiari)**

1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle attività manifatturiere, estrattive, delle costruzioni e dei servizi alle imprese.
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.
3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

**Art. 5**  
**(Localizzazione)**

1. I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

**Art. 6**  
**(Interventi ammissibili)**

1. Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti le seguenti tipologie: realizzazione di un nuovo impianto produttivo, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, trasferimento di impianti produttivi esistenti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere importi minimi e massimi degli investimenti ammissibili.
2. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione.
3. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
4. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.

**Art. 7**  
**(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.
2. Possono essere ammesse le seguenti spese:
  - a) studi e progettazioni;
  - b) macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
  - c) mezzi mobili non targati, strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
  - d) programmi informatici connessi alle esi-

- genze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa oggetto della richiesta delle agevolazioni;
  - f) opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali;
  - g) suolo aziendale.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni di particolari spese.

**Art. 8**  
**(Tipologie di aiuto)**

1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
  - a) contributo in c/impianti;
  - b) contributo in c/esercizio;
  - c) contributo in c/interessi;
  - d) sostegno allo sviluppo del capitale umano.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.

**Art. 9**  
**(Valutazione e selezione dei progetti)**

1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.

2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura valutativa disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dell'ambiente.
5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 10**  
**(Erogazione dei contributi)**

1. Della concessione provvisoria del contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.
2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.
4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

**Art. 11**  
**(Monitoraggio dei progetti)**

1. Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.
3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzii il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.
4. La Regione Puglia può disporre accertamenti

sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.

**Art. 12**  
**(Cumulo e revocche)**

1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:
  - nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
  - qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
  - qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*

**FITTO**

### **Riferimenti normativi**

- regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
- comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;
- legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;
- legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale.

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005,  
n. 9

**“L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ingegneria finanziaria – attività commerciali”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 191 del - 2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

Oggetto del presente regolamento è l’applicazione dei regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla L.R. 29 giugno 2004, n. 10 e la fissazione delle modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle domande di interventi finanziari per il consolidamento delle passività a breve di PMI commerciali.

Tanto al fine di consentire attraverso lo strumento agevolativo in argomento di migliorare l’equilibrio finanziario e la struttura patrimoniale delle aziende

con conseguente liberazione delle garanzie impegnate.

**Art. 2  
(Dotazione finanziaria)**

Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, “Sistemi locali di sviluppo”, e dal Fondo Unico Regionale.

**Art. 3  
(Condizioni e modalità di accesso)**

Ai fini dell’attuazione del regime d’aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.

Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e in generale le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Non possono accedere alle agevolazioni, inoltre, le imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà così come definite dalla Commissione Europea con comunicazione n.1999/C288/02, e precisamente:

- le S.r.l. qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le S.r.l. (Società a responsabilità illimitata) qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, come indicati nei libri sociali, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le imprese, qualunque sia la forma, per le quali ricorrano le condizioni di avvio, ai danni delle stesse, di una procedura concorsuale per insolvenza.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

**Art. 4**  
**(Soggetti beneficiari)**

I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese commerciali in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle attività commerciali.

Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

Le imprese sono quelle che esercitano l'attività commerciale ai sensi della L.R. 11/03 e che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di vendita sulle aree pubbliche e di rivendita di giornali e riviste.

I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni, priorità. I Bandi possono altresì finalizzare l'agevolazione a specifiche attività commerciali.

**Art. 5**  
**(Localizzazione)**

I programmi di investimento agevolabili devono riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

**Art. 6**  
**(Interventi ammissibili)**

Sono ammessi all'agevolazioni i finanziamenti, concessi dalle Banche alle PMI commerciali che siano destinati al consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso".

Le passività a breve a titolo oneroso, ovvero le passività consolidabili ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, sono rappresentate dai "debiti verso banche entro l'esercizio", così come individuati

dall'art.2424 cod. civ. punto D3 della sezione Passivo del bilancio, e solamente da questi.

L'importo dei finanziamenti a medio termine, concessi dalle Banche è determinato quale minor valore fra:

- a) l'ammontare delle dette passività delle "passività a breve a titolo oneroso" alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- b) la media fra l'ammontare delle passività a breve a titolo oneroso" desunte dall'ultimo bilancio approvato e le risultanze delle scritture contabili aggiornate all'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda.

**Articolo 7**  
**(Durata ed Importo dei Finanziamenti)**

La durata massima del finanziamento agevolabile non può essere superiore a cinque (5) anni, nel cui periodo è compreso altresì un pre-ammortamento di non più di un anno.

Il bando potrà prevedere limiti per l'importo del finanziamento ammesso ad agevolazione.

Il finanziamento agevolabile dovrà essere erogato dalla Banca all'impresa in un'unica soluzione.

**Articolo 8**  
**(Tipologia delle Agevolazioni)**

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

La normativa "de minimis" prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare Euro 100.000,00 in un periodo di tre anni e che tale massima trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono.

Al predetto limite concorrono ogni tipo di agevolazione già ottenuta dall'impresa (nessuna esclusa), nonché gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro al lordo delle



imposizioni dirette e, per quelli erogabili in quote, in termini di equivalente sovvenzione.

### **Articolo 9 (Misura dell'agevolazione)**

La misura dell'agevolazione è un contributo in conto interessi pari al 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, concesso a titolo *de minimis*.

### **Articolo 10 (Modalità applicative)**

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso elencata.

In particolare la Banca richiedente deve specificare:

- a) Il tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento;
- b) Il dettaglio dei finanziamenti a breve in capo all'impresa beneficiaria al momento di presentazione della domanda di finanziamento con i relativi tassi di interesse applicati, specificando altresì quali finanziamenti l'impresa intende estinguere.

Le richieste non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente a sua richiesta e a sue spese.

Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

### **Art. 11 (Erogazione dei contributi in conto Interessi)**

Le richieste di erogazione del contributo, sotto-

scritte dalle Banche, devono essere redatte sull'apposito modulo, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento. Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte.

Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
- la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.

Il contributo viene erogato dalle Banche con la stessa valuta di erogazione, soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento delle rate con scadenza entro la data prevista per il pagamento del contributo stesso.

Entro 3 mesi dall'avvenuta erogazione del finanziamento, le Banche debbono rendere dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal presente regolamento. Nel caso in cui tale dichiarazione non dovesse essere resa nel termine previsto, l'erogazione dei contri-



buti viene sospesa assegnando alle Banche un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso il quale l'operazione è sottoposta al Comitato per la revoca dell'agevolazione concessa per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal presente regolamento,

### **Art. 12 (Variazioni)**

Ai fini della conferma dell'agevolazione concessa, le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento o della proprietà delle aziende finanziate devono essere comunicate dalle Banche alla Regione Puglia.

### **Art. 13 (Cessazione e revoca dell'agevolazione)**

Il contributo cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub b), c) e d); nel caso sub a), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferi-

mento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto gestore.

Il contributo è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito dei precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni ovvero in quanto diversamente applicabili le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

### **Art. 14 (Ispezioni e controlli)**

Gli Uffici regionali competenti potranno effettuare controlli documentali presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*

**FITTO**

**Riferimenti normativi**

- regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
- comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;
- legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;
- legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale.
- Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio".

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 10

**“Delibera di G.R. n° 2089 del 29/12/2004 – L.R. n: 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo per le p.m.i.”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 189 del - 2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

**Art. 1  
Oggetto e finalità**

Gli aiuti alla ricerca e sviluppo possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l’occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono della massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi tecnologici ed al trasferimento di tecnologia. Al tempo stesso, può ritenersi che gli aiuti alla ricerca e sviluppo incentivino le PMI ad investire maggiormente nella ricerca e sviluppo, considerato che queste spendono in genere solo una percentuale modesta del loro fatturato in questo tipo di attività.

Queste considerazioni sono condivise dalla Commissione Europea che ha ritenuto giustificata, nel regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, l’esonero di tali aiuti dalla notificazione preventiva, anche alla luce della considerazione che tale tipologia di aiuti comportano un rischio molto limitato di effetti negativi sulla concorrenza.

Il presente regime di aiuto rispetta il trattato CE nonché quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti alla ricerca e sviluppo per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

**Art. 2  
Obiettivi del regime  
di aiuto e dotazione finanziaria**

Il presente regime di aiuto ha come obiettivo generale quello di sostenere gli investimenti delle PMI pugliesi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, in particolare nella capacità stimolare e rafforzare la creazione di migliori collegamenti tra domanda e offerta, il monitoraggio continuo dei bisogni di innovazione delle PMI, il rafforzamento della capacità formativa e della collaborazione tra sistema della ricerca e le PMI, nonché il potenziamento e la specializzazione dell’offerta di ricerca e sviluppo.

Tra gli obiettivi specifici del regime d’aiuto va considerata, in particolare, la capacità di accrescere il contenuto innovativo delle produzioni regionali, di sostenere il mantenimento del vantaggio competitivo dei settori produttivi tradizionali, di sostenere la crescita dei settori hi-tech, nonché di accrescere la quota dei settori innovativi nella composizione del valore aggiunto regionale.

Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal P.O.R. Puglia 2000/2006 asse IV Sistemi Locali di Sviluppo e dal Fondo Unico Regionale.

**Art. 3  
Tipologie di investimento  
ammissibili**

Le iniziative ammissibili a finanziamento possono essere:

- a) la **ricerca industriale**, ovvero, la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire

nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per conseguire un notevole miglioramento, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale, dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

- b) l'attività di **sviluppo precompetitivo**, ovvero, la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;
- c) interventi di **trasferimento tecnologico**, ovvero progetti finalizzati a realizzare concreti miglioramenti di prodotti o processi aziendali in comparazione allo stato dell'arte – riguardanti pertanto attività di sviluppo precompetitivo - attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-tecnologici), non inferiori al 30% del costo totale delle altre voci di spesa.

#### Art. 4

##### Soggetti beneficiari

I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni.

I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

Le imprese devono avere sede operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia, censita regolarmente presso la CCIAA.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda o di fruizione del contributo, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Nel caso di consorzi, questi devono essere costituiti da PMI che soddisfino singolarmente le condizioni di ammissibilità previste dal regolamento e che siano aggregate in un'ottica di filiera.

Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

#### Art. 5

##### Spese ammissibili

Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni.

Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca);
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili;
- c) i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base delle buone pratiche contabili. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni

commerciali o i costi di capitale effettivamente sostenuti;

- d) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
- e) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- f) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Le spese di cui alla precedente lettera c) non sono ammissibili per gli interventi di trasferimento tecnologico.

### Art. 6

#### Intensità e tipologia di aiuto

L'intensità massima d'aiuto è così definita:

- a) per gli interventi di ricerca industriale è pari al 65% dei costi ammissibili del progetto;
- b) per le attività di sviluppo precompetitivo è pari al 40% dei costi ammissibili del progetto;
- c) per gli interventi di trasferimento tecnologico è pari al 45% dei costi ammissibili del progetto.

Qualora un progetto comprenda entrambe le fasi di ricerca e di sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non supera l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.

Le intensità di aiuto di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere maggiorate di ulteriori 10 punti percentuali quando almeno una delle seguenti condizioni risulta verificata:

- a) il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multidisciplinari ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi, ai compiti e agli scopi tecnici di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al "Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico" di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka;
- b) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da sola più del 70 % dei costi ammissibili;
- c) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente;
- d) i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione attraverso conferenze tecniche e scientifiche o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.

Ai fini dei punti b) e c) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva.

#### Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica

Gli studi di fattibilità tecnica in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo possono essere agevolati sino ad un'intensità di aiuto pari al 75%, calcolata sulla base dei costi degli studi.

#### Aiuti per i costi di brevetto

Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati sino all'intensità di aiuto concessa per le attività di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo che li hanno originati.

In particolare, sono ammissibili i seguenti costi:



- a) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

I singoli bandi di ammissione a finanziamento devono specificare, a seconda della tipologia di investimento prevista dalla singola misura agevolativa, la tipologia dell'aiuto concedibile tra quelle previste dalla Legge Regionale n.10 del 29 giugno 2004, nonché la durata delle attività ammesse a finanziamento che comunque non potrà essere superiore ai 18 (diciotto) mesi dalla comunicazione di ammissione al beneficio .

#### **Art. 7** **Modalità di ammissione** **all'agevolazione**

L'attuazione delle singole azioni agevolative potrà essere effettuata oltre che dalla Regione Puglia- Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, anche da soggetti attuatori esterni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica, o in conformità allo stesso, forniti dalla Regione Puglia o dal soggetto attuatore.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda deve essere esclusa

dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento.

Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:

- a) la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
- b) l'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché le dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- c) la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- d) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione Puglia e/o dal soggetto attuatore .

Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi messi a punto;
- valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifiche condizioni di utilizzo;
- verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali;
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;
- valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporto costi-prestazione e costi-benefici.

#### **Art. 8** **Modalità Istruttoria** **di valutazione e selezione dei progetti**

L'istruttoria di valutazione dei progetti deve essere effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.

Per le valutazioni sull'utilità del progetto, per accrescere la competitività dell'impresa e per la congruità e pertinenza dei relativi costi, il soggetto attuatore potrà avvalersi, sia in fase di istruttoria che per l'attestazione di conformità del progetto, di singoli esperti qualificati, nominati con provvedimento del dirigente del Settore Artigianato e PMI, scelti tra docenti universitari e ricercatori.

L'attività istruttoria di valutazione e selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati per ogni singola azione nel relativo bando, e sarà diretta a verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

1. il grado di rilevanza e/o originalità dei risultati attesi e di innovatività delle metodologie proposte;
2. il perseguimento del più ampio numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto;
3. la qualità delle competenze scientifiche e professionali coinvolte e capacità di attivare sinergie tra i soggetti interessati alla realizzazione del Progetto;
4. le dotazioni tecnologiche ed infrastrutturali impegnate nello svolgimento del progetto;
5. la congruità delle risorse finanziarie impegnate a fronte degli obiettivi del progetto;
6. il livello di esemplarità e trasferibilità, ovvero possibilità di effettiva realizzazione d'esperienze e di diffusione dell'innovazione in ambito regionale;
7. il livello di coinvolgimento dei settori economici regionali interessati alla valorizzazione dei risultati;
8. il grado di riduzione di impatto ambientale delle tecnologie proposte;
9. la brevettabilità dei risultati;
10. il grado di coinvolgimento nel progetto di giovani ricercatori e sostegno al principio delle pari opportunità;
11. il grado di inclusione sociale, ovvero di coinvolgimento delle categorie sociali deboli e di quelle disabili.

Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

### **Art. 9 Modalità di erogazione e di recupero del contributo**

Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione Puglia Assessorato alla Promozione Industriale- Settore Artigianato e PMI, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito del controllo amministrativo-contabile e tecnico di congruità, eseguito da parte del soggetto attuatore.

Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 1/9/93, n.385, sullo stesso importo. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.

In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi delle misure agevolative, nonché delle risorse ancora disponibili.

### **Art. 10 Modifiche e variazioni**

Il progetto presentato in fase di candidatura non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo al soggetto attuatore, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.



**Art. 11**  
**Modalità di rendicontazione**  
**e riconoscimento delle spese**

L'ammissibilità delle spese è disciplinata dalla normativa comunitaria di riferimento (Reg. (CE) n. 1260/99 (Regolamento generale), dalle successive disposizioni comunitarie di applicazione e dal Reg. (CE) n. 448/2004 del 10/07/2004 che modifica il Reg. (CE) n. 1685/2000 del 28.07.2000).

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dal soggetto attuatore, ove risulti, tra l'altro, che:

- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e

congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;

- non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura);
- (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

**Art. 12**  
**Cumulo e revoche**

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.

I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai

bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;

- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

### **Art. 13**

#### **Modalità di controllo e monitoraggio**

L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì

l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

I controlli potranno essere effettuati oltre che dal soggetto attuatore, dai funzionari della Regione Puglia, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.

L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*

***FITTO***

#### **Riferimenti normativi**

- regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità

delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

- regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
- regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato

CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia;

- decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 28.12.2000, che definisce le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;
- legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale;
- legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto.

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 11

**“Delibera di G.R. n° 2087 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 - Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per programmi integrati di agevolazioni da realizzare nell’ambito dei progetti integrati territoriali (PIT)”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 188 del - 2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire l’obiettivo specifico di favorire, nell’ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT), un adeguato riconoscimento alle iniziative che rispondono ad un principio di integrazione e di concentrazione funzionale e territoriale, promuovendo programmi di investimento per l’ampliamento della base produttiva connessi a processi di innovazione tecnologica, anche attraverso la crescita delle competenze

delle risorse umane coinvolte nei processi produttivi.

2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.
3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono il quadro di riferimento procedurale per l’attivazione delle risorse finanziarie a sostegno dei “Programmi Integrati di Agevolazioni” da realizzare nell’ambito dei PIT previsti dal Programma Operativo Regionale Puglia 2000 – 2006.
4. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.

**Art. 2  
(Dotazione finanziaria)**

1. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, “Risorse umane” e asse IV, “Sistemi locali di sviluppo”.

**Art. 3  
(Condizioni e modalità di accesso)**

1. Ai fini dell’attuazione del regime d’aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

**Art. 4****(Soggetti beneficiari)**

1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) operanti nel settore manifatturiero e dei servizi, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni.
2. In particolare, possono accedere alle agevolazioni:
  - le Medie Imprese già attive, che alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, abbiano approvato almeno due bilanci, e che, nell'esercizio precedente abbiano registrato un fatturato non inferiore a 10 milioni di euro, ovvero non inferiore a 2,7 milioni di euro nel caso di imprese di servizi;
  - i Consorzi, ovvero costituendi Consorzi, di Piccole e Medie imprese. Delle singole imprese aderenti al Consorzio, ovvero al costituendo Consorzio, almeno il 75% di queste deve, alla data di presentazione della manifestazione d'interesse, aver approvato almeno due bilanci.
3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

**Art. 5****(Localizzazione)**

1. I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito di proprie unità produttive locali ubicate nell'ambito del territorio del PIT interessato.

**Art. 6****(Interventi ammissibili)**

1. Sono ammissibili i programmi di investimento

finalizzati alla utilizzazione, tramite l'ampliamento della base produttiva, dei risultati derivanti da interventi di trasferimento tecnologico e/o da interventi nel campo della ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.

Possono essere ammessi anche investimenti finalizzati alla utilizzazione, tramite l'ampliamento della base produttiva, di risultati derivanti da interventi di trasferimento tecnologico e/o da interventi nel campo della ricerca industriale e sviluppo precompetitivo già realizzati dal soggetto proponente e per i quali non è avanzata richiesta di agevolazioni ai sensi del presente Regolamento.

I Programmi di investimento come sopra definiti possono includere anche investimenti riguardanti l'acquisizione di servizi reali ed azioni di formazione specifica.

2. Gli investimenti volti all'ampliamento della base produttiva devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva" n. 08.. del 18/03/2005
3. Gli interventi di trasferimento tecnologico, ricerca industriale e sviluppo precompetitivo devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Sostegno agli investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del 18/03/2005.
4. Gli interventi di acquisizione di servizi reali devono essere compatibili con quanto stabilito dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del 18/03/2005.
5. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.

**Art. 7**  
**(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.
2. Riguardo agli investimenti volti all'ampliamento della base produttiva possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2086 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva" n. 08 del 18/03/2005.
3. Riguardo agli interventi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo e di trasferimento tecnologico possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Sostegno agli investimenti in Ricerca e Sviluppo" n. 10 del 18/03/2005
4. Riguardo agli interventi di acquisizione di servizi reali possono essere ammesse le spese previste dal Regolamento attuativo del regime di aiuto regionale denominato "Delibera di G.R. n° 2088 del 29/12/2004 – L.R. n° 10/04 – Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese" n. 07 del 18/03/2005
5. Riguardo alle azioni di formazione specifica possono essere ammesse le seguenti spese:
  - a) costi del personale docente;
  - b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
  - c) altre spese correnti, come materiali, forniture, ecc.;
  - d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  - e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
  - f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai

punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

6. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni dalle agevolazioni di particolari spese.

**Art. 8**  
**(Tipologie di aiuto)**

1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
  - a) contributo in c/impianti;
  - b) contributo in c/esercizio;
  - c) contributo in c/interessi;
  - d) sostegno allo sviluppo del capitale umano.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.

**Art. 9**  
**(Valutazione e selezione dei progetti)**

1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).



3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dell'ambiente.
5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 10**  
**(Erogazione dei contributi)**

1. Della concessione provvisoria del contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.
2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.

4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

**Art. 11**  
**(Monitoraggio dei progetti)**

1. Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.
3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzii il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.
4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli atte-

stanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.

**Art. 12**  
**(Cumulo e revoche)**

1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:
  - nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza

degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
  - qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
  - qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*

**FITTO**

**Riferimenti normativi:**

- regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR);
- regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

- regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
- comunicazione (CE) N. 199/c288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;
- decisione C (2000) 2349 dell'8 agosto 2000 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Puglia;
- deliberazione della Giunta Regionale dell'11 dicembre 2000 n. 1697 di approvazione del Complemento di Programmazione POR Puglia 2000-2006, successivamente aggiornato, in base agli adattamenti approvati dal Comitato di Sorveglianza del 26 settembre 2003, e approvata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 51 del 10 febbraio 2004;
- legge Regionale n. 13 del 25 settembre 2000, che disciplina le procedure per l'attuazione del POR Puglia 2000-2006;
- legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;
- legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2004, n. 51 che approva gli adattamenti del complemento di programmazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia del 26 settembre 2003
- deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2004, n. 1577: Atto di indirizzo per l'attuazione dei PIT – Linee guida

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 12

**“L.R. n° 10/04 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva – attività commerciali”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 192 del - 2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1  
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regime di aiuto viene istituito al fine di perseguire l’obiettivo di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale, la crescita delle imprese commerciali aumentando la competitività con la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo anche attraverso l’innovazione tecnologica e favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale.
2. Gli aiuti del presente Regolamento sono quelli

compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE.

3. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono, altresì, il quadro di riferimento procedurale per l’attivazione delle risorse finanziarie degli interventi finalizzati all’ampliamento della base produttiva per il settore delle attività commerciali previsti dal Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali della Regione Puglia nel periodo 2000 – 2006.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive nel settore delle attività commerciali conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59).
5. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione.

**Art. 2  
(Dotazione finanziaria)**

1. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse IV, “Sistemi locali di sviluppo”, e dal Fondo Unico Regionale.

**Art. 3  
(Condizioni e modalità di accesso)**

1. Ai fini dell’attuazione del regime d’aiuto la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda

d'accesso, utilizzando esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.

3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria

**Art. 4**  
**(Soggetti beneficiari)**

1. I destinatari del presente regime di aiuto sono le imprese commerciali in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di Piccola e Media Impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea (CE) 2003 n.361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni, operanti nei settori delle attività commerciali.
2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate.
3. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.
4. Le imprese sono quelle che esercitano l'attività commerciale ai sensi della L.R. 11/03 e che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di vendita sulle aree pubbliche e di rivendita di giornali e riviste.
5. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche esclusioni, priorità. I Bandi possono altresì finalizzare l'agevolazione a specifiche attività commerciali.

**Art. 5**  
**(Localizzazione)**

1. I programmi di investimento agevolabili devono

riferirsi ad unità locali ubicate nel territorio della regione Puglia.

**Art. 6**  
**(Interventi ammissibili)**

1. Sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti le seguenti tipologie: realizzazione di un nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, trasferimento di impianti esistenti.
2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere importi minimi e massimi degli investimenti ammissibili.
3. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non può riguardare più di una sola unità produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione.
4. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
5. L'investimento incentivato deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione.
6. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando, su apposita modulistica o in conformità alla stessa.
7. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.
8. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando, la domanda è esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al finanziamento. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità

al finanziamento le seguenti condizioni:

- La trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista dal bando;
- Spedizione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- L'incompletezza della domanda nonché dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
- La non conformità degli elementi risultanti dalla domanda e la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
- L'utilizzo di modulistica non conforme a quella pubblicata con il bando.

#### **Art. 7 (Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del modulo di domanda.
2. Possono essere ammesse le seguenti spese:
  - a) studi e progettazioni;
  - b) macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
  - c) mezzi mobili non targati, strettamente necessari alla gestione delle attività purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità oggetto delle agevolazioni;
  - d) programmi informatici connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
  - e) brevetti e licenze relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile, utilizzati esclusivamente per l'iniziativa oggetto della richiesta delle agevolazioni;
  - f) opere murarie ed assimilate, impiantistica connessa e infrastrutture specifiche aziendali.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere specifiche

esclusioni dalle agevolazioni o limiti in percentuale di particolari tipologie di spese.

#### **Art. 8 (Modalità istruttoria di valutazione e selezione dei progetti)**

La procedura di selezione delle proposte fa riferimento ad uno schema di valutazione basato in accordo con i criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno - su una serie di indicatori che definiscono le caratteristiche rilevanti di queste e **che, unitamente alle risultanze delle istruttorie**, ne consentono la collocazione in una graduatoria di merito.

Gli indicatori vengono ricavati dalle informazioni contenute nelle proposte con riferimento a quanto richiesto per la presentazione delle stesse e sono articolati in categorie ed espressi dai seguenti criteri di selezione:

- A) Diffusione dell'innovazione tecnologica;**
- B) Qualificazione della superficie di vendita;**
- C) Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali;**
- D) Valorizzazione dei centri storici;**
- E) Prevalente gestione femminile.**

I singoli bandi prevedranno i valori dei singoli indicatori e le eventuali maggiorazioni.

#### **Art. 9 (Tipologie di aiuto)**

1. Le finalità di cui all'articolo 1 e gli interventi ammissibili di cui all'articolo 6 sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:
  - a) contributo in c/impianti;
  - b) contributo in c/esercizio;
  - c) contributo in c/interessi.
2. L'intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o



approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L'intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.

**Art. 10**  
**(Valutazione**  
**e selezione dei progetti)**

1. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base di criteri generali fissati a livello nazionale ed Europeo, in coerenza con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno.
2. La concessione degli aiuti è effettuata con la procedura valutativa disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
3. Le istruttorie tecniche, economiche e finanziarie, nonché l'erogazione degli aiuti e la gestione dei fondi potranno essere effettuate da soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
4. La valutazione delle iniziative deve essere diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi del regime d'aiuto. Le procedure di selezione devono prevedere l'ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente delle iniziative che presentano un elevato grado di validità tecnica, economica e finanziaria. I criteri di selezione, che devono essere individuati in sede di Bando, devono prevedere, inoltre, il grado di cantierabilità delle iniziative, la promozione delle pari opportunità e le azioni a tutela dell'ambiente.
5. Le graduatorie devono essere approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**Art. 11**  
**(Erogazione dei contributi)**

1. Della concessione del contributo deve essere data comunicazione alle imprese interessate.
2. I Bandi possono prevedere l'erogazione di una prima quota del contributo concesso a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Nel caso di contributo concesso in conto interessi, tale contributo è messo a disposizione dalla Regione Puglia in forma attualizzata in un'unica soluzione.
4. Gli aiuti non possono essere erogati in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
5. Nel caso di revoca o riduzione del contributo la Regione Puglia provvederà con proprio provvedimento ad assegnare il contributo agli aventi diritto nella graduatoria, sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.

**Art. 12**  
**(Monitoraggio dei progetti)**

1. Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni deve trasmettere al Soggetto indicato in sede di Bando la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse.
2. I beneficiari sono tenuti a consentire controlli ed ispezioni disposti dalla Regione Puglia ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

3. Qualora la gestione delle attività sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, a soggetti esterni, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, che evidenzii il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma, i dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato, le eventuali variazioni degli indicatori utilizzati in sede di selezione, nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.
4. La Regione Puglia può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti anche attraverso la verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale di cui al precedente punto. Pertanto, gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono essere tenuti dall'impresa a disposizione per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni.

**Art. 13**  
**(Cumulo e revoche)**

1. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni a carico del bilancio regionale, statale o comunitario concesse per lo stesso programma di investimenti, fatta eccezione per quanto even-

tualmente previsto in materia di detrazione degli utili reinvestiti.

2. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere i seguenti casi di revoca:
  - nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
  - qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai Bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
  - qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
3. I Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*

***FITTO***

**Riferimenti normativi**

- regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali;
- regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- regolamento (CE) N. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;
- comunicazione (CE) N. 199/C288/02 che definisce le condizioni di esclusione per difficoltà finanziaria delle imprese;
- legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 che disciplina i regimi regionali di aiuto;
- legge Regionale 12 aprile 2001, n.11 che disciplina le norme sulla valutazione di impatto ambientale.
- Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio".

REGOLAMENTO REGIONALE 18 marzo 2005, n. 13

**“L.R. 13/01 – Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di contributi per interventi finalizzati alla valorizzazione di beni individuati dall’UNESCO, siti nel territorio regionale.”**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Visto l’art. 49 della legge di approvazione delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005, approvata dal Consiglio Regionale in data 23/12/2004
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 182 del - 2/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

Procedure per l’ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per interventi finalizzati alla valorizzazione dei beni individuati dall’UNESCO quale patrimonio dell’Umanità, siti nel territorio regionale.

Al fine di ammettere a contributo regionale, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale di approva-

zione delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005, approvata dal Consiglio Regionale in data 23.12.2004, gli interventi per il piano di gestione UNESCO per Castel del Monte e per la riqualificazione della zona monumentale di Alberobello e dei trulli della Regione, utilizzando fondi di cui all’articolo 3 della l. r. 14/2004, i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Assessorato ai Lavori Pubblici, Settore Lavori Pubblici, apposita istanza con allegata una relazione tecnica che fornisca notizie in ordine alla consistenza dell’intervento da realizzare e che precisi:

- il fabbisogno di spesa;
- l’esistenza di progetti approvati o redatti;
- la possibilità di realizzare le opere per lotti completamente funzionali;
- i tempi strettamente necessari per l’esecuzione;
- la compatibilità con gli strumenti urbanistici o con altri vincoli di legge.

Sulle predette richieste di cofinanziamento sarà acquisito il parere della competente Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici in ordine all’intervento previsto e alla congruità della relativa spesa.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, verificata la compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta Regionale, con apposito provvedimento ammetterà a cofinanziamento l’intervento, nella misura non superiore al 70% della spesa ritenuta congrua..

Alla progettazione, all’affidamento dei lavori e all’esecuzione degli stessi si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare della L.R. 11/5/2001 n° 13, tranne che per gli interventi effettuati in economia per un importo inferiore a euro 25.000,00.

In caso di mancato rispetto dei termini fissati per l’esecuzione dell’intervento, potrà essere concessa una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l’intervento stesso sia comunque destinato a buon fine.

L’importo ammesso a finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento comprende le voci di spesa di cui all’art. 17 del regolamento n.

554/1999, tenuto conto delle seguenti limitazioni:

- spese generali (progettazione, direzione dei lavori, sicurezza, collaudi tecnici e collaudo tecnico amministrativo) saranno riconosciute sino alla concorrenza delle percentuali del costo dei lavori a base di appalto come di seguito specificato:
 

fino a euro	250.000	19%	importo lavori a base d'appalto
fino a euro	500.000	17%	importo lavori a base d'appalto
fino a euro	2.500.000	14%	importo lavori a base d'appalto
fino a euro	5.000.000	13%	importo lavori a base d'appalto
oltre euro	5.000.000	12%	importo lavori a base d'appalto
- spese per eventuale acquisizione delle aree nella misura massima del 10% dell'importo di progetto;
- imprevisti nella misura massima del 7% dell'importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, provvederà con apposito atto, a comunicare l'ammontare del relativo cofinanziamento, eventualmente ridotto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara di appalto.

L'importo così rideterminato è fisso ed invariabile restando escluse dall'ammissibilità le somme ascrivibili a richieste di interessi, di rivalutazione monetaria o di risarcimento danni.

Si precisa che maggiori oneri per riserve riconosciute dal soggetto attuatore o derivanti da arbitrati, sentenze di condanna, ovvero conseguenti ad accordi o transazioni ex art. 31 bis della legge 109/94 e successive modificazioni, possono trovare copertura, nell'ambito del finanziamento assegnato, solo per la parte relativa ai lavori ed errori nelle contabilizzazioni.

Relativamente all'eventuale riconoscimento degli interessi passivi per ritardati pagamenti, si precisa che saranno ritenuti ammissibili solamente gli interessi legali per l'eventuale ritardo nell'erogazione delle tranches di finanziamento che fossero

state richieste dall'soggetto attuatore e, comunque, solo nei casi in cui non sia intervenuta la prescrizione quinquennale.

Il riconoscimento di tali oneri è subordinato all'invio di idonea documentazione atta a comprovare le circostanze di cui sopra.

All'erogazione del contributo provvederà il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con le seguenti modalità:

- anticipazione del 7% del cofinanziamento, previa attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- erogazioni successive nella misura del 30% del cofinanziamento determinato, proporzionalmente alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione. Tale documentazione dovrà essere debitamente vistata dalla Struttura tecnica periferica del Settore Lavori Pubblici a seguito dei controlli di propria competenza.
- erogazione finale nell'ambito del residuo 3% disposta a seguito del provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento, previa approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Eventuali varianti e nuovi quadri economici di spesa, saranno approvati con le stesse procedure previste per l'approvazione del progetto.

E' fatto obbligo di installare in cantiere apposito cartellone fisso, di dimensioni appropriate, recante l'emblema della Regione Puglia e la seguente dicitura: **“Intervento finanziato dalla Regione Puglia”**

L'intervento è soggetto a collaudo tecnico - amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell'intervento stesso.

Alla nomina del collaudatore o della commissione di collaudo anche in corso d'opera si provvederà ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 13/2001.

Alla Regione Puglia è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente disciplina, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione Puglia lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di revoca il soggetto attuatore è obbligato a restituire alla Regione Puglia le somme da quest'ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri relativi all'intervento.

E' facoltà, inoltre, della Regione Puglia di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 18 marzo 2005*

***FITTO***



